

**Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — International Skating Union / Commissione****(Causa T-93/18)**

(2018/C 142/72)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* International Skating Union (Losanna, Svizzera) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione dell'8 dicembre 2017 nel caso AT.40208 — International Skating Union's Eligibility rules [Norme di idoneità dell'International Skating Union], e
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la motivazione su cui si basa la decisione impugnata è viziata da una contraddizione fondamentale.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che le norme di ammissibilità della ricorrente non hanno per oggetto di restringere la concorrenza.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che le norme di ammissibilità della ricorrente non hanno per effetto di restringere la concorrenza.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione della ricorrente di non autorizzare l'evento Icederby di Dubai del 2014 esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 101 del TFUE, poiché tale decisione perseguiva un obiettivo legittimo, in linea con il codice etico della ricorrente che proibisce ogni forma di sostegno alle scommesse.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che, in ogni caso, la decisione della ricorrente di non autorizzare l'evento Icederby di Dubai del 2014 ricade al di fuori della portata territoriale dell'articolo 101 del TFUE.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che l'affermazione secondo cui le norme del Tribunale arbitrale dello sport intensificherebbero le asserite restrizioni della concorrenza è infondata.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in eccesso di potere imponendo alla ricorrente misure correttive che non hanno alcuna relazione con l'accertamento di un'infrazione.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di penalità periodiche è priva di un valido fondamento giuridico.

---

**Ricorso proposto il 12 febbraio 2018 — Gollnisch / Parlamento****(Causa T-95/18)**

(2018/C 142/73)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: B. Bonnefoy-Claudet, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo

## Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 23 ottobre 2017, rif. PE 610.437/BUR/Decision,, come notificata con lettera del Presidente del Parlamento europeo datata 1° dicembre, rif. D318700, recante rigetto del reclamo di B. Gollnisch, che impugna la decisione dei questori, reclamo con cui è contestata la decisione del Segretario generale;
- annullare contestualmente la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo datata 1° luglio 2016, comunicata il 6 luglio, la quale statuisce «che sarebbe stata indebitamente versata a favore di Bruno Gollnisch la somma di EUR 275 984,23» e dispone che l'ordinatore competente e il contabile dell'istituzione procedano al recupero di detta somma;
- annullare parimenti la comunicazione e le misure di esecuzione della citata decisione contenute nella lettera del Direttore generale delle finanze del 6 luglio 2016, rif. D 201920;
- annullare altresì la nota di addebito n° 2016-914 firmata dallo stesso Direttore generale delle finanze in data 5 luglio 2016;
- assegnare al ricorrente l'importo di EUR 50 000 quale risarcimento per il danno morale derivante dalle accuse infondate emesse prima della conclusione di qualsivoglia indagine, per il danno arrecato alla sua immagine, per il disagio significativo causato alla sua vita personale e politica dalla decisione impugnata e per la considerevole quantità di tempo di lavoro che ha dovuto dedicare ai relativi procedimenti;
- assegnare altresì al ricorrente la somma di EUR 28 000 a titolo di spese sostenute per la retribuzione dei suoi consiglieri, la preparazione del presente ricorso, le spese di copia e di deposito dello stesso e dei documenti allegati;
- condannare il Parlamento europeo al pagamento integrale delle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi specificamente diretti avverso la decisione dell'Ufficio di presidenza.

1. Primo motivo, vertente sulle numerose violazioni di forme sostanziali in cui il convenuto sarebbe incorso nell'adozione della decisione impugnata. Secondo il ricorrente, il procedimento che ha condotto all'adozione della decisione impugnata viola il diritto della parte ricorrente a che la sua causa sia esaminata da un organo imparziale. Il convenuto avrebbe altresì violato i diritti di difesa del ricorrente. La decisione impugnata si fonderebbe, inoltre, su una dichiarazione inesatta del rappresentante dei Questori e sarebbe insufficientemente motivata, poiché non darebbe risposta a molte delle censure sollevate dal ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sul travisamento dei fatti che avrebbe condotto all'adozione della decisione impugnata.

Il ricorrente fa valere, inoltre, i motivi che ha invocato avverso la decisione del Segretario generale impugnata davanti all'Ufficio di presidenza del Parlamento, in quanto quest'ultimo avrebbe confermato la decisione controversa senza dare adeguato rilievo agli argomenti proposti dal ricorrente.

1. Primo motivo, vertente sui vizi inficianti il procedimento che ha condotto all'adozione della decisione del Segretario generale, vizi che afferiscono all'incompetenza del Segretario generale, alla violazione dei diritti di difesa, all'inversione dell'onere della prova, all'insufficienza della motivazione, oltre che alla lesione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.

2. Secondo motivo, vertente sulla lesione dei diritti civili degli assistenti parlamentari, sul trattamento discriminatorio posto in essere a danno del ricorrente, sullo sviamento di potere, sulla violazione dell'indipendenza dei parlamentari e sull'erronea valutazione del ruolo degli assistenti parlamentari locali, oltre che sulla violazione del principio di proporzionalità.

---

**Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Fundación Tecnia Research & Innovation / REA**

**(Causa T-104/18)**

(2018/C 142/74)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Fundación Tecnia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Spagna) (rappresentanti: P. Palacios Pesquera e M. Rius Coma, avvocati)

*Convenuta:* Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ammettere il presente ricorso e i motivi dedotti;
- accogliere i motivi dedotti nel presente ricorso e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata dichiarando che non si deve procedere al rimborso degli importi corrispondenti ai compiti eseguiti dalla TECNALIA;
- condannare la REA alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il presente ricorso è diretto contro la decisione adottata nell'ambito del procedimento contenzioso di rimborso della convenzione di sovvenzione relativa al progetto FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. All'origine della decisione di porre fine alla convenzione di sovvenzione del progetto FoodWatch vi è la presunta omissione di informazione alla convenuta dell'esistenza del progetto BreadGuard, il quale, secondo la REA, presentava forti somiglianze in termini di obiettivi, di metodologia di lavoro e di risultati sperati con il progetto FoodWatch.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul difetto di motivazione della decisione impugnata, in quanto gli elementi a carico evidenziati dalla TECNALIA durante lo svolgimento del procedimento contenzioso di indagine non sarebbero stati presi in considerazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del contenuto dell'allegato II della convenzione di sovvenzione del progetto FoodWatch, in quanto la convenuta non avrebbe comunicato l'identità degli esperti indipendenti che hanno sottoscritto le relazioni peritali sulle quali si fonda la decisione impugnata, impedendo in tal modo la loro riconsiderazione da parte della TECNALIA.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di colpevolezza, in quanto la convenuta non avrebbe tenuto in considerazione il grado di partecipazione della TECNALIA nella commissione dei fatti addebitati.